

IL CONTROLLO NELLE SOCIETA' E NEGLI ENTI
Giuffrè Editore
Rubrica IASB – Principi contabili internazionali IAS/IFRS
a cura di Ambrogio Picolli

IAS 32 – Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio (Financial Instruments: Presentation) **IAS 39 – Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione** (Financial Instruments: Recognition and Measurement) – **Parte II**

Premessa

Pubblichiamo di seguito la seconda parte della sintesi dedicata all'esposizione in bilancio, rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari. Nella prima parte sono stati trattati principalmente gli aspetti riguardanti l'esposizione in bilancio degli strumenti finanziari, mentre questa riguarderà più in dettaglio gli aspetti relativi alla rilevazione e valutazione.

Il 19 Novembre 2004, la Commissione Europea ha approvato il Regolamento che recepiva IAS 39 nella legislazione europea, con l'eccezione di due parti (i due c.d. *carve-out*). Una riguardava l'opzione *full fair value* e l'altra la contabilità di copertura. Questi due *carve-out* erano eccezionali e temporanei. Nel 2004 la Commissione non ha approvato le disposizioni relative all'opzione *full fair value* a causa delle preoccupazioni espresse dalla Banca Centrale Europea e dal Comitato di Basilea. Lo IASB ha fatto proprie tali preoccupazioni e ha lavorato ad una versione di IAS 39 con una opzione *fair value* limitata.

Il 16 giugno 2005 lo IASB ha pubblicato una versione emendata di IAS 39 con l'opzione *fair value* limitata la cui applicazione è soggetta a regole specifiche. Essa è stata accompagnata da un'ampia informazione integrativa. La Commissione Europea ha recepito la nuova versione (denominata opzione *fair value*) il 15 novembre 2005.

In merito alla rimozione del secondo *carve-out* relativo ad alcune norme sulla contabilità di copertura, la Commissione ha enfatizzato la necessità di trovare soluzioni tecniche appropriate al più presto possibile. Nel frattempo, le imprese che desiderino applicare le norme sulla contabilità di copertura non ancora recepite dalla Commissione, possono farlo in quanto nella legislazione europea non esiste alcuna norma in materia, quindi nessun veto.¹

Infine, il 13 ottobre 2008 lo IASB ha pubblicato emendamenti allo IAS 39 e all'IFRS 7 che consentono, in rare circostanze, la riclassificazione degli strumenti finanziari. La Commissione Europea ha recepito tali emendamenti il 15 ottobre 2008.

In questa sintesi verrà esaminato il principio nella versione approvata dallo IASB.

¹

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1423&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_en.htm

IAS 32 – Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio (Financial Instruments: Presentation) **IAS 39 – Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione** (Financial Instruments: Recognition and Measurement) – **Parte II**

SOMMARIO: **9.** Rilevazione e valutazione iniziale **10.** Classificazione di attività e passività finanziarie **11.** Valutazione successiva **12.** Eliminazione **13.** Coperture

9. Rilevazione e valutazione iniziale

Un'impresa deve rilevare nel proprio stato patrimoniale un'attività o una passività finanziaria solo quando l'impresa diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento.²

Quando un'attività o una passività finanziaria è rilevata inizialmente, un'impresa deve valutarla al suo *fair value* più i costi che siano direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione di attività o passività finanziarie. Tali costi non devono essere compresi se un'attività o passività finanziaria è classificata nella categoria «al *fair value* rilevato a conto economico».³

I costi indicati nel paragrafo precedente sono i costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'impresa non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario.⁴

10. Classificazione di attività e passività finanziarie

IAS 39 classifica le attività e le passività finanziarie nelle seguenti quattro categorie:

- attività e passività finanziarie «al *fair value* rilevato a conto economico»;
- investimenti «posseduti sino alla scadenza»;
- «finanziamenti e crediti»; e
- attività finanziarie «disponibili per la vendita».

Un'attività o una passività finanziaria «al *fair value rilevato a conto economico*» è un'attività o una passività finanziaria che soddisfa una delle seguenti condizioni.

(a) È classificata come posseduta per negoziazione. Ovvero è (i) acquisita o sostenuta principalmente al fine di venderla o riacquistarla a breve; (ii) parte di un portafoglio di strumenti finanziari per i quali esista una strategia rivolta all'ottenimento di un profitto nel breve periodo; o (iii) un derivato non di copertura.

² IAS 39, par. 14

³ IAS 39, par. 43

⁴ IAS 39, par. 9

(b) Al momento della rilevazione iniziale viene designata dall'impresa «al *fair value* rilevato a conto economico» perché ciò consente di ottenere informazioni più significative.

Gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo quotato su un mercato attivo e il cui *fair value* non può essere valutato in modo attendibile non possono essere designati «al *fair value* rilevato a conto economico».

Investimenti «*posseduti sino alla scadenza*» sono attività non derivate con pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa che un'impresa ha oggettiva intenzione e capacità di possedere sino alla scadenza ad eccezione di quelli:

- (a) che l'impresa designa al momento della rilevazione iniziale «al *fair value* rilevato a conto economico»;
- (b) che l'impresa designa come «disponibili per la vendita»; e
- (c) che soddisfano la definizione di «finanziamenti e crediti».

«*Finanziamenti e crediti*» sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili che non sono quotati in un mercato attivo ad eccezione di:

- (a) quelli che l'impresa intende vendere immediatamente o a breve, che devono essere classificati come posseduti per negoziazione, e quelli che l'impresa al momento della rilevazione iniziale designa «al *fair value* rilevato a conto economico»;
- (b) quelli che l'impresa al momento della rilevazione iniziale designa come «disponibili per la vendita»; o
- (c) quelli per i quali il possessore può non recuperare sostanzialmente tutto l'investimento iniziale, non a causa del deterioramento del credito, che devono essere classificati come «disponibili per la vendita».

Un'interessenza acquisita in un complesso di attività che non sono «finanziamenti o crediti» (per esempio, un'interessenza in un fondo comune o in un fondo simile) non è un «finanziamento o un credito».

Attività finanziarie «*disponibili per la vendita*» sono quelle attività finanziarie non derivate che sono designate come «disponibili per la vendita» o non sono classificate come (a) «finanziamenti e crediti», (b) investimenti «posseduti sino alla scadenza» o (c) attività finanziarie «al *fair value* rilevato a conto economico».⁵

11. Valutazione successiva

Il criterio generale di valutazione successiva alla rilevazione iniziale delle attività finanziarie è il *fair value*. Non si devono dedurre i costi che possono essere sostenuti nella vendita.

Esistono però delle eccezioni; le seguenti attività finanziarie, infatti, devono essere valutate utilizzando un altro criterio:

⁵ IAS 39, par. 9

- (a) «finanziamenti e crediti»: devono essere valutati al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo;
- (b) investimenti «posseduti sino alla scadenza»: devono essere valutati al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo;
- (c) investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo e il cui *fair value* non può essere valutato attendibilmente: devono essere valutati al costo.

Tutte le attività finanziarie eccetto quelle valutate «al *fair value* rilevato a conto economico» sono soggette a verifica per riduzione di valore.

Il criterio generale di valutazione successiva alla rilevazione iniziale delle passività finanziarie è il costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo.

Esistono però delle eccezioni; le seguenti passività finanziarie, infatti, devono essere valutate utilizzando un altro criterio:

- (a) passività finanziarie «al *fair value* rilevato a conto economico»: devono essere valutate, appunto, al *fair value*;
- (b) passività finanziarie che si originano quando un trasferimento di attività finanziaria non si qualifica per l'eliminazione o quando si applica l'approccio del coinvolgimento residuo: si applicano le regole specifiche illustrate nel paragrafo 12. *Eliminazione*;
- (c) contratti di garanzia finanziaria e impegni all'erogazione di un finanziamento a un tasso inferiore a quello di mercato (se non rientranti nelle definizioni di cui al punto (a) o (b)): devono essere valutati al maggiore tra l'importo determinato in conformità con lo IAS 37, cioè la migliore stima della spesa richiesta per adempiere all'obbligazione, e l'importo rilevato inizialmente.

Le attività e passività finanziarie che sono designate come elementi coperti sono soggette alla valutazione in base alle disposizioni sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura, illustrate di seguito.

Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore al quale è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.

Il criterio dell'interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria.

Il *fair value* è il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una operazione libera fra parti consapevoli e indipendenti.

La migliore evidenza del *fair value* è l'esistenza di quotazioni ufficiali in un mercato attivo, ma se il mercato per uno strumento finanziario non è attivo, un'impresa determina il *fair value* utilizzando una tecnica di valutazione.

La finalità dell'utilizzo di una tecnica di valutazione è quella di stabilire quale prezzo avrebbe avuto l'operazione alla data di valutazione in un libero scambio motivato da normali considerazioni commerciali.

Le tecniche di valutazione includono l'utilizzo di recenti, ordinarie operazioni di mercato tra parti consapevoli e disponibili, se a disposizione, il riferimento al *fair value* corrente di un altro strumento che è sostanzialmente lo stesso, analisi con flussi finanziari attualizzati e modelli di prezzo delle opzioni.

Se esiste una tecnica di valutazione utilizzata comunemente da coloro che partecipano al mercato per dare un prezzo allo strumento e tale tecnica ha dimostrato di fornire stime attendibili dei prezzi praticati in operazioni correnti di mercato, l'impresa utilizza tale tecnica.

La tecnica di valutazione scelta utilizza al massimo i fattori di mercato mentre si affida il meno possibile a fattori specifici dell'impresa. Essa incorpora tutti i fattori che i partecipanti del mercato considererebbero nel fissare un prezzo ed è coerente con le metodologie economiche accettate per determinare il prezzo degli strumenti finanziari.

Periodicamente, un'impresa calibra la tecnica di valutazione e ne verifica la validità utilizzando prezzi di qualsiasi operazione corrente di mercato nello stesso strumento (ossia senza variazione o ristrutturazione dello strumento) o basati su qualsiasi dato osservabile di mercato disponibile.

Criteri più dettagliati per la determinazione del *fair value* sono indicati nella guida operativa allegata al principio (IAS 39.AG69-AG82).⁶

Riclassificazioni

I paragrafi che seguono sono stati così modificati in risposta alla crisi del settore finanziario. La nuova stesura consente, in determinati casi, la riclassificazione degli strumenti finanziari.

In base a quanto disposto dallo IAS 39 un'impresa non può riclassificare alcuno strumento finanziario nella categoria del «*fair value* rilevato a conto economico» dopo la rilevazione iniziale.

Un'impresa, inoltre:

- a) non può riclassificare un derivato fuori della categoria del «*fair value* rilevato a conto economico» mentre è posseduto o emesso;
- b) non può riclassificare alcuno strumento finanziario fuori della categoria del «*fair value* rilevato a conto economico» se al momento della rilevazione iniziale è stato designato dall'impresa «al *fair value* rilevato a conto economico»; e

⁶ IAS 39, par. 9 e par. 46-49

c) può riclassificare un'attività finanziaria fuori della categoria del «*fair value* rilevato a conto economico» se tale attività non è più posseduta al fine di venderla o riacquistarla a breve (sebbene l'attività finanziaria possa essere stata acquisita o sostenuta principalmente al fine di venderla o riacquistarla a breve), nei seguenti due casi:

1) in rare circostanze.

2) nel caso in cui un'attività finanziaria avrebbe soddisfatto la definizione di «finanziamenti e crediti» (se non avesse dovuto essere classificata come posseduta per la negoziazione alla rilevazione iniziale) e l'impresa ha l'intenzione, nonché la capacità di possedere l'attività nel prevedibile futuro o fino a scadenza.

In entrambi i casi l'impresa deve riclassificare l'attività finanziaria al suo *fair value* alla data di riclassificazione, l'utile o la perdita già rilevati a conto economico non devono essere ripristinati e il *fair value* dell'attività finanziaria alla data della riclassificazione diventa il suo nuovo costo o costo ammortizzato a seconda dei casi.

Un'attività finanziaria classificata come «disponibile per la vendita» che avrebbe soddisfatto la definizione di «finanziamenti e crediti» (se non fosse stata designata come «disponibile per la vendita») può essere riclassificata fuori della categoria «disponibile per la vendita» nella categoria «finanziamenti e crediti» se l'impresa ha l'intenzione e la capacità di possedere l'attività finanziaria per il futuro prevedibile o fino a scadenza. In tal caso l'impresa deve riclassificare l'attività finanziaria al suo *fair value* alla data di riclassificazione.

Se in seguito ad un cambiamento di volontà o capacità, non è più appropriato classificare un investimento come posseduto sino alla scadenza, esso deve essere riclassificato come «disponibile per la vendita» e valutato al *fair value*; la differenza tra il suo valore contabile e il *fair value* deve essere contabilizzata direttamente a patrimonio netto secondo le regole su utili e perdite riassunte di seguito.

Se una valutazione attendibile si rende disponibile per un'attività o una passività finanziaria ed è richiesta la valutazione al *fair value*, la differenza tra il suo valore contabile e il *fair value* deve essere contabilizzata direttamente a patrimonio netto secondo le regole su utili e perdite.

Se, in seguito ad un cambiamento di volontà o capacità di detenere l'attività sino alla scadenza o nelle rare circostanze in cui una valutazione attendibile del *fair value* non è più disponibile o poiché diviene appropriato iscrivere un'attività finanziaria o una passività finanziaria al costo o al costo ammortizzato, il valore al *fair value* contabilizzato a quella data diviene il suo nuovo costo o costo ammortizzato, come applicabile. Qualsiasi precedente utile o perdita su tale attività che è stato rilevato direttamente nel patrimonio netto deve essere contabilizzato come segue:

(a) Nel caso di un'attività finanziaria con una scadenza determinata, l'utile o la perdita deve essere ammortizzato a conto economico lungo il corso della vita utile residua dell'investimento utilizzando il criterio dell'interesse effettivo.

(b) Nel caso di un'attività finanziaria che non ha una scadenza determinata, l'utile o la perdita deve rimanere nel patrimonio netto fino a quando l'attività

finanziaria viene venduta, nel qual caso essa deve essere rilevata a conto economico.⁷

Utili e perdite

Un utile (o una perdita) derivante da una variazione di *fair value* di un'attività o di una passività finanziaria che non costituisce parte di una relazione di copertura deve essere rilevato come segue.

(a) Un utile (o una perdita) relativo a un'attività o passività finanziaria classificata «al *fair value* rilevato a conto economico» deve essere rilevato, appunto, a conto economico.

(b) Un utile (o una perdita) su un'attività finanziaria «disponibile per la vendita» deve essere rilevato direttamente nel patrimonio netto, tramite il prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto, ad eccezione delle perdite per riduzione di valore e degli utili e delle perdite su cambi. Nel momento in cui l'attività finanziaria è eliminata, l'utile o la perdita complessivo rilevato precedentemente nel patrimonio netto deve essere rilevato a conto economico. Tuttavia, l'interesse calcolato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo viene rilevato a conto economico. I dividendi su uno strumento rappresentativo di capitale «disponibile per la vendita» sono rilevati a conto economico quando sorge il diritto dell'impresa a ricevere il pagamento.

Con riferimento alle attività e passività finanziarie iscritte al costo ammortizzato, un utile (o una perdita) è rilevato nel conto economico quando l'attività o la passività finanziaria è eliminata o quando ha subito una riduzione di valore, nonché tramite il processo di ammortamento. Tuttavia, per le attività o passività finanziarie che sono elementi coperti la contabilizzazione dell'utile o della perdita deve avvenire in base alle regole sugli strumenti di copertura.⁸

Riduzione di valore

L'impresa deve determinare a ogni data di riferimento del bilancio se vi è qualche obiettiva evidenza che un'attività finanziaria abbia subito una riduzione di valore. Se esiste tale evidenza, deve essere effettuata una riduzione di valore secondo le modalità illustrate di seguito.

Un'attività finanziaria ha subito una riduzione di valore soltanto se vi sia l'obiettiva evidenza di eventi di perdita verificatisi dopo la rilevazione iniziale che abbiano un impatto sui futuri flussi finanziari che possano essere stimati attendibilmente.

Esempi di eventi di perdita sono: l'evidenza di significative difficoltà finanziarie dell'emittente, l'esistenza di violazioni contrattuali come il mancato pagamento di capitale o interessi e la dichiarazione di fallimento. Su questo punto si rimanda al principio nei paragrafi dal 59 al 62.

Se sussistono evidenze obiettive che sia stata sostenuta una perdita per riduzione di valore su attività iscritte al costo ammortizzato, l'importo della perdita viene calcolato come la differenza tra il valore contabile dell'attività e il

⁷ IAS 39, par. 50-54

⁸ IAS 39, par. 55-57

valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati, scontato al tasso di interesse effettivo originale. Il valore contabile deve essere ridotto direttamente o tramite l'uso di un accantonamento. L'importo della perdita deve essere rilevato nel conto economico.

Se, in un esercizio successivo, l'ammontare della perdita diminuisce questa deve essere stornata direttamente o attraverso rettifica dell'accantonamento. Il valore contabile così ripristinato non può superare il costo ammortizzato che si sarebbe avuto nel caso in cui la perdita per riduzione di valore non fosse stata rilevata. L'importo dello storno deve essere rilevato nel conto economico.

Qualora sussistano evidenze obiettive che è stata sostenuta una perdita per riduzione di valore su attività finanziarie iscritte al costo (come uno strumento non quotato rappresentativo di capitale e che non è valutato al *fair value* perché il suo *fair value* non può essere valutato attendibilmente) l'importo della perdita viene calcolato come la differenza tra il valore contabile dell'attività finanziaria e il valore attuale dei futuri flussi finanziari attesi, attualizzati al tasso di rendimento corrente di mercato per un'attività finanziaria simile. Tali perdite per riduzione di valore non devono essere ripristinate.

Quando una riduzione di *fair value* di un'attività finanziaria «disponibile per la vendita» è stata rilevata direttamente nel patrimonio netto e sussistono evidenze obiettive che l'attività abbia subito una riduzione di valore, la perdita cumulativa che è stata rilevata direttamente nel patrimonio netto deve essere stornata e rilevata a conto economico anche se l'attività finanziaria non è stata eliminata. Tale importo viene calcolato come la differenza tra il costo di acquisizione e il *fair value* corrente, dedotta qualsiasi perdita per riduzione di valore rilevata precedentemente nel conto economico.

Per quanto riguarda gli strumenti di capitale, le perdite per riduzione di valore non devono essere stornate con effetto rilevato nel conto economico.

Per quanto riguarda gli strumenti di debito, invece, se in un periodo successivo il *fair value* aumenta, la perdita per riduzione di valore deve essere eliminata, e l'importo stornato rilevato a conto economico.⁹

12. Eliminazione

Un'impresa deve eliminare un'attività finanziaria soltanto quando:

- (a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle attività finanziarie scadono; o
- (b) l'impresa trasferisce l'attività finanziaria e il trasferimento si qualifica per l'eliminazione secondo le regole descritte di seguito.

Un'impresa trasferisce un'attività finanziaria soltanto se:

- (a) trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria; o

⁹ IAS 39, par. 58-70

(b) mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria, ma assume un'obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari.

Quando un'impresa trasferisce un'attività finanziaria, deve valutare la misura in cui essa mantiene i rischi e i benefici della proprietà dell'attività finanziaria. In questo caso:

(a) se l'impresa trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà dell'attività finanziaria, l'impresa deve eliminare l'attività finanziaria e rilevare separatamente come attività o passività qualsiasi diritto e obbligazione originati o mantenuti con il trasferimento.

(b) se l'impresa mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà delle attività finanziarie, l'impresa deve continuare a rilevare l'attività finanziaria.

(c) se l'impresa non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà dell'attività finanziaria, l'impresa deve determinare se ha mantenuto il controllo dell'attività finanziaria. In questo caso:

(i) se l'impresa non ha mantenuto il controllo, deve eliminare l'attività finanziaria e rilevare separatamente come attività o passività qualsiasi diritto e obbligazione originati o mantenuti nel trasferimento.

(ii) se l'impresa ha mantenuto il controllo, deve continuare a rilevare l'attività finanziaria nella misura del coinvolgimento residuo nell'attività finanziaria.

Al momento dell'integrale eliminazione di un'attività finanziaria nella sua totalità, la differenza tra:

(a) il valore contabile e

(b) la somma del (i) corrispettivo ricevuto e (ii) qualsiasi utile o perdita complessivo che è stato rilevato direttamente nel patrimonio netto deve essere rilevata nel conto economico.

Se un trasferimento non comporta l'eliminazione perché l'impresa ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività trasferita, l'impresa deve continuare a contabilizzare l'attività trasferita nella sua totalità e deve riconoscere una passività finanziaria per il corrispettivo ricevuto. Negli esercizi successivi, l'impresa deve rilevare qualsiasi provento dell'attività trasferita e qualsiasi onere sostenuto con la passività finanziaria.

Se un'impresa non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà e mantiene il controllo dell'attività trasferita, continua a rilevare l'attività nella misura del coinvolgimento residuo. La misura del coinvolgimento residuo corrisponde alla misura dell'esposizione dell'impresa alle variazioni del valore dell'attività trasferita.

Quando un'impresa continua a rilevare un'attività nella misura del suo coinvolgimento residuo, l'impresa riconosce anche una passività associata.

Se un'attività trasferita continua ad essere rilevata, l'attività e la passività associate non possono essere compensate. Analogamente, l'impresa non può compensare qualsiasi provento derivante dall'attività trasferita con qualsiasi onere sostenuto con la passività associata.

L'impresa deve eliminare una passività finanziaria dal proprio stato patrimoniale solo quando questa viene estinta, cioè quando l'obbligazione specificata nel contratto è adempiuta o cancellata, oppure scaduta.

La differenza tra il valore contabile di una passività finanziaria estinta o trasferita a un'altra parte e il corrispettivo pagato, inclusa qualsiasi attività non in disponibilità liquide o passività assunta, deve essere rilevata nel conto economico.¹⁰

13. Coperture

Uno strumento di copertura è un derivato designato o una designata attività o passività finanziaria non derivata il cui *fair value* o flussi finanziari si ritiene compensino le variazioni nel *fair value* o nei flussi finanziari di un designato elemento coperto. Un'attività o una passività finanziaria non derivata può essere designata come strumento di copertura, solo per la copertura di un rischio di cambio in valuta estera.

IAS 39 definisce un derivato come uno strumento finanziario o altro contratto con le seguenti caratteristiche:

(a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile (a volte chiamato "sottostante"), a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali.

(b) richiede un investimento netto iniziale nullo o minore di quanto sarebbe richiesto per altri contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato; e

(c) è regolato a data futura.¹¹

Un elemento coperto è un'attività, una passività, un impegno irrevocabile, un'operazione prevista altamente probabile o un investimento netto in una gestione estera che (a) espone l'impresa al rischio di variazioni nel *fair value* o nei flussi finanziari futuri e (b) è designato come coperto.

Per impegno irrevocabile si intende un accordo vincolante per lo scambio di una quantità prestabilita di risorse ad un prezzo prestabilito ad una data o a date future prestabilite. Una programmata operazione, invece, è una programmata operazione futura per la quale non vi è un impegno.

L'elemento coperto può essere (a) una singola attività, passività, impegno irrevocabile, una programmata operazione altamente probabile o un investimento netto in gestioni estere (b) un gruppo di attività, passività, impegni irrevocabili, programmate operazioni altamente probabili investimenti netti in gestioni estere con caratteristiche di rischio simili o (c) in una copertura di un portafoglio di rischio di tasso di interesse, una parte del portafoglio di attività o passività finanziarie che condividono il rischio coperto.

¹⁰ IAS 39, par. 15-42

¹¹ IAS 39, par. 9

A differenza dei «finanziamenti e dei crediti», un investimento «posseduto sino alla scadenza» non può essere un elemento coperto in riferimento al rischio di tasso di interesse o al rischio di pagamento anticipato, perché la designazione di un investimento «posseduto sino alla scadenza» richiede la determinazione di possedere l'investimento sino alla scadenza senza alcuna relazione alle variazioni del *fair value* o ai flussi finanziari di tale investimento attribuibili ai cambiamenti nei tassi di interesse. Tuttavia, un investimento «posseduto sino alla scadenza» può essere un elemento coperto con riferimento ai rischi derivanti da variazioni dei tassi di cambio delle valute estere e del rischio di credito.

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

La contabilizzazione delle operazioni di copertura comporta una rilevazione simmetrica degli effetti sul conto economico derivanti dalle variazioni di *fair value* dello strumento di copertura e dello strumento coperto.

Le relazioni di copertura sono di tre tipi:

(a) copertura di *fair value*: una copertura dell'esposizione alle variazioni di *fair value* di un'attività o passività rilevata o un impegno irrevocabile non iscritto, che è attribuibile a un rischio particolare e potrebbe influenzare il conto economico;

(b) copertura di un flusso finanziario: una copertura dell'esposizione alla variabilità dei flussi finanziari che (i) è attribuibile ad un particolare rischio associato a una attività o passività rilevata (ad es. pagamenti di interessi su un debito a tassi variabili) o a una programmata operazione altamente probabile e che (ii) potrebbe influire sul conto economico;

(c) copertura di un investimento netto in una gestione estera come definito nello IAS 21.

Una copertura del rischio di valuta estera di un impegno irrevocabile può essere contabilizzata come una copertura di *fair value* o come una copertura di flusso finanziario.

Una relazione di copertura si qualifica come tale soltanto se le seguenti condizioni sono soddisfatte.

(a) All'inizio della copertura vi è una designazione e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi dell'impresa nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura. Tale documentazione deve includere l'identificazione dello strumento di copertura, l'elemento o l'operazione coperta, la natura del rischio coperto e come l'impresa valuterà l'efficacia dello strumento di copertura nel compensare l'esposizione alle variazioni di *fair value* dell'elemento coperto o dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto.

(b) Ci si aspetta che la copertura sia altamente efficace nel realizzare la compensazione delle variazioni di *fair value* o nei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto, in modo coerente con la strategia di gestione del rischio originariamente documentata per quella particolare relazione di copertura.

(c) Per le coperture di flussi finanziari, una programmata operazione che è oggetto di copertura deve essere altamente probabile e deve presentare

un'esposizione alle variazioni di flussi finanziari che potrebbe infine incidere sul conto economico.

(d) L'efficacia della copertura può essere attendibilmente valutata, ossia, il *fair value* o i flussi finanziari dell'elemento coperto che sono attribuibili al rischio coperto, e il *fair value* dello strumento di copertura possono essere attendibilmente valutati.

(e) La copertura è valutata sulla base di un criterio di continuità ed è considerata essere stata altamente efficace per tutti gli esercizi di riferimento per cui la copertura era stata designata.

L'efficacia della copertura è il livello a cui le variazioni nel *fair value* o nei flussi finanziari dell'elemento coperto che sono attribuibili a un rischio coperto sono compensate dalle variazioni nel *fair value* o nei flussi finanziari dello strumento di copertura.

Coperture di fair value

Se una copertura di *fair value* soddisfa nel corso dell'esercizio le condizioni sopra elencate, deve essere contabilizzata come segue:

(a) l'utile o la perdita risultante dalla valutazione al *fair value* dello strumento di copertura (per uno strumento derivato) o il componente in valuta estera del suo valore contabile valutato secondo quanto previsto dallo IAS 21 (per uno strumento non derivato) deve essere rilevato nel conto economico; e

(b) l'utile o la perdita sull'elemento coperto attribuibile al rischio coperto deve rettificare il valore contabile dell'elemento coperto e deve essere rilevato immediatamente nel conto economico. Questa disposizione si applica anche se l'elemento coperto è altrimenti valutato al costo. La rilevazione dell'utile o della perdita attribuibile al rischio coperto nel conto economico si applica anche se l'elemento coperto è un'attività finanziaria «disponibile per la vendita».

Se solo alcuni rischi particolari sono coperti, le variazioni rilevate nel *fair value* dell'elemento coperto non correlate alla copertura sono iscritte secondo le disposizioni sugli utili e le perdite.

Un'impresa deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura di *fair value* se:

(a) lo strumento di copertura giunge a scadenza o è venduto, cessato o esercitato;

(b) la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura;
o

(c) l'impresa revoca la designazione.

Coperture di flussi finanziari

Se una copertura di flussi finanziari nel corso dell'esercizio si qualifica come tale secondo le regole sopra esposte, essa deve essere contabilizzata come segue:

(a) la parte dell'utile o della perdita sullo strumento di copertura che è determinata essere una copertura efficace deve essere rilevata direttamente nel patrimonio netto tramite il prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto; e

(b) la parte inefficace dell'utile o della perdita sullo strumento di copertura deve essere rilevata nel conto economico.

Più specificatamente, la copertura di un flusso finanziario è contabilizzata come segue:

(a) la componente separata di patrimonio netto associata all'elemento coperto è rettificata al minore importo tra i seguenti (in termini assoluti):

(i) l'utile o la perdita complessiva sullo strumento di copertura dall'inizio della copertura; e

(ii) la variazione complessiva nel *fair value* (al valore attuale) dei futuri flussi finanziari attesi sull'elemento coperto dall'inizio della copertura;

(b) l'eventuale utile o perdita residuo sullo strumento di copertura o un componente designato di questo (che non è una copertura efficace) è rilevato nel conto economico; e

(c) se la documentata strategia di gestione del rischio adottata da un'impresa per una particolare relazione di copertura esclude dalla valutazione dell'efficacia della copertura una specifica componente dell'utile o della perdita o i correlati flussi finanziari dello strumento di copertura, tale componente esclusa dell'utile o della perdita è rilevata in conformità alle disposizioni sulla rilevazione degli utili e le perdite.

Per le coperture di flussi finanziari, gli importi che sono stati rilevati direttamente nel patrimonio netto devono essere rilevati nel conto economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui la programmata operazione di copertura ha un effetto sul conto economico (per esempio, quando la programmata vendita si verifica).

In ciascuna delle seguenti circostanze un'impresa deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura di flussi finanziari:

(a) Lo strumento di copertura giunge a scadenza o è venduto, cessato o esercitato. In tal caso, l'utile o perdita complessivo dello strumento di copertura che rimane rilevato direttamente nel patrimonio netto a partire dall'esercizio in cui la copertura era efficace deve restare separatamente iscritto nel patrimonio netto sino a quando la programmata operazione si verifica.

(b) La copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura. In tal caso, l'utile o la perdita complessivo dello strumento di copertura che rimane rilevato direttamente nel patrimonio netto a partire dall'esercizio in cui la copertura era efficace deve restare separatamente iscritto nel patrimonio netto sino a quando la programmata operazione si verifica.

(c) La programmata operazione ci si attende non debba più accadere, nel qual caso qualsiasi correlato utile o perdita complessivo sullo strumento di copertura che rimane rilevato direttamente nel patrimonio netto dall'esercizio in cui la copertura era efficace deve essere rilevato a conto economico.

(d) L'impresa revoca la designazione. Per le coperture di una programmata operazione, l'utile o la perdita complessivo dello strumento di copertura che rimane rilevato direttamente nel patrimonio netto a partire dall'esercizio in cui la copertura era efficace deve restare separatamente iscritto nel patrimonio netto sino a quando la programmata operazione si verifica o ci si attende non debba più accadere. Se ci si attende che l'operazione non debba più accadere, l'utile (o la perdita) complessivo che era stato rilevato direttamente nel patrimonio netto deve essere rilevato nel conto economico.

Coperture di un investimento netto

Le coperture di un investimento netto in una gestione estera devono essere contabilizzate in modo simile alle coperture di flussi finanziari:

- (a) la parte dell'utile o della perdita sullo strumento di copertura che è una copertura efficace deve essere rilevata direttamente nel patrimonio netto tramite il prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto; e
- (b) la parte non efficace deve essere rilevata nel conto economico.

L'utile o la perdita sullo strumento di copertura relativo alla parte efficace della copertura che è stata rilevata direttamente nel patrimonio netto deve essere rilevato nel conto economico alla dismissione della gestione estera.¹²

(Emanuele Tozzi)

08Iasc27

¹² IAS 39, par. 71-102